

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 1986

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRIJIA, AMICH, BALDELLI, LONGI, GAETANA RUSSO**

Disposizioni in materia di portualità turistica

*Presentata il 22 luglio 2024*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il recente Piano del mare per il triennio 2023-2025, approvato con deliberazione del Comitato interministeriale per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2023, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2023, testimonia un rinnovato interesse nei confronti dell'economia di questo settore, con particolare riguardo ai temi della valorizzazione delle vie del mare e dello sviluppo del sistema portuale. Il fine è quello di riscoprire il mare come naturale fattore di rilancio per l'Italia.

Le sfide che il comparto si trova ad affrontare, sia a livello nazionale che internazionale, sono, peraltro, molteplici: dalle nuove frontiere del *networking* a quelle della transizione energetica e digitale nonché della fiscalità.

La premessa indispensabile per delineare le politiche del mare, cui si fa cenno

per la prima volta in Italia proprio nel citato Piano del mare, è la necessità di dare la giusta rilevanza alle specificità della portualità turistica, quale settore capace di sostenere lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico del nostro Paese e di attrarre importanti investimenti nazionali e internazionali. La frammentarietà e l'assenza di organicità degli interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo e, soprattutto, la mancata considerazione dell'importanza strategica delle strutture dedicate alla nautica da diporto rendono indispensabile un intervento normativo unitario e specifico.

Le strutture portuali costituiscono, infatti, una risorsa determinante per l'Italia. I porti turistici e le strutture dedicate alla nautica da diporto presentano la medesima importanza strategica a livello nazionale dei porti commerciali, anche alla luce dell'attività svolta dai concessionari portuali,

che non si esaurisce nel proprio legittimo scopo lucrativo, ma trascende l'interesse della singola marina, per sconfinare nella pubblica utilità.

Quello che è mancato finora, in generale, è una legislazione specifica dedicata alla portualità turistica italiana, non contenuta nel codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, né nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, che non reca disposizioni riferite specificatamente ai porti turistici, essendo indirizzata ai porti commerciali.

I porti turistici, inoltre, non hanno mai ricevuto una trattazione unitaria nel nostro ordinamento. A complicare la situazione, vi è anche il fatto che la materia del turismo, non espressamente menzionata nell'articolo 117 della Costituzione, rientra nella competenza legislativa residuale esclusiva di ciascuna regione, mentre la gestione dei porti è attribuita alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, e ciò ha contribuito a rendere il quadro legislativo estremamente frammentato.

Tali brevi considerazioni evidenziano la necessità di una riforma della portualità turistica, che risponda all'evoluzione che il settore ha vissuto dagli anni '60 a oggi e che accompagni le imprese verso una riqualificazione delle strutture esistenti, anche nell'ambito dell'inevitabile transizione energetica e digitale in corso. Appaiono, quindi, centrali oggi gli aspetti della fiscalità, della semplificazione, della capacità di *networking* e della formazione, per rafforzare la *leadership* italiana nel contesto euromediterraneo.

Ai fini del rilancio del settore della portualità turistica italiana e per rendere le relative infrastrutture più competitive nel contesto della concorrenza internazionale, la presente proposta di legge è finalizzata, anche mediante interventi di semplifica-

zione amministrativa, a incentivare i concessionari a investire nella riqualificazione, nell'ammodernamento e nello sviluppo delle strutture portuali. Nel dettaglio, l'articolo 1 interviene riconoscendo al titolare della concessione che voglia avviare interventi di riqualificazione delle strutture portuali una proroga della concessione per il tempo necessario al recupero delle spese e al conseguimento di un'equa remunerazione.

L'articolo 2 riconosce al concessionario uscente il diritto a un indennizzo, a carico del concessionario subentrante, in relazione ai beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale nonché al valore di avviamento dell'impresa del concessionario; il successivo articolo 3 prevede che, nel procedimento di concessione di beni marittimi demaniali per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, l'autorità competente deve tenere in adeguata considerazione gli investimenti, il valore aziendale dell'impresa, la professionalità acquisita da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali nonché la posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito della propria impresa.

L'articolo 4 disciplina il criterio di aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime, mentre l'articolo 5 esclude i *marina resort* dall'ambito di applicazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sull'obbligo di comunicazione alle questure della generalità delle persone che vi alloggiano. L'articolo 6, infine, prevede l'applicazione del regime agevolato dell'imposta sul valore aggiunto ai beni e servizi resi nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Interventi di riqualificazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto e proroga della concessione)*

1. Il titolare della concessione demaniale marittima per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vuole avviare interventi di riqualificazione o di adeguamento delle strutture portuali ovvero necessari al mantenimento della loro funzionalità ovvero finalizzati a garantire la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione delle strutture nonché a salvaguardare la sicurezza della navigazione, presenta istanza all'autorità concedente.

2. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano autorizzati, la durata della concessione è prorogata, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dall'autorità concedente, per il periodo di tempo necessario a garantire il recupero e l'equa remunerazione degli investimenti effettuati, salvo che l'atto di concessione escluda tale possibilità.

### Art. 2.

*(Riconoscimento di un indennizzo al concessionario uscente)*

1. Il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione al valore di mercato dei beni non amovibili realizzati o acquistati per l'esercizio della concessione demaniale, debitamente autorizzati dall'autorità concedente nonché al valore di avviamento dell'impresa del concessionario medesimo. Il valore di detti beni, come risultante dalla specifica contabilità, è determinato dall'autorità concedente tenendo conto della perizia redatta

da un esperto individuato dal concessionario uscente tra i professionisti abilitati, in possesso di adeguata competenza nel settore, iscritti in apposito elenco tenuto dall'autorità concedente. Le spese della perizia sono a carico del concessionario uscente.

2. Il concessionario uscente può disporre dei beni e delle opere amovibili realizzate, anche mediante accordo con il concessionario subentrante, sentita l'autorità concedente. L'autorità concedente valuta l'eventuale acquisto dei beni e delle opere amovibili, ovvero promuove la conclusione di accordi tra il concessionario uscente e il concessionario subentrante al fine di garantire la continuità operativa del porto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Art. 3.

*(Criteri di valutazione delle domande di concessione)*

1. Nell'ambito del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, l'autorità competente, nella valutazione delle domande di concessione pervenute, deve tenere in adeguata considerazione gli investimenti effettuati dal concessionario uscente, il valore aziendale dell'impresa, la professionalità acquisita da parte delle imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono le concessioni demaniali nonché la posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito della propria azienda, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attività d'impresa o di tipo professionale del settore.

#### Art. 4.

*(Rivalutazione dei canoni annui)*

1. A decorrere dall'anno 2025, i canoni annui relativi alle concessioni demaniali

marittime sono aggiornati annualmente nella misura del 75 per cento della media degli indici determinati dall'Istituto nazionale di statistica per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 5.

*(Esonero dei marina resort dall'obbligo di comunicazione alle questure delle generalità delle persone ospitate)*

1. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 6.

*(Regime agevolato dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applica l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*19PDL0101430\*